

**PATTO DI ACCREDITAMENTO
PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI/ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE E
ANIMAZIONE ESTIVA AL MINORE
PRESSO I COMUNI DI FORIO E BARANO D'ISCHIA**

Il Comune di Forio, con sede in Forio, Piazza Municipio n. 9, codice fiscale n., qui legalmente rappresentata, ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267, dalla Dott.ssa Concetta De Crescenzo, nata a il, e domiciliata ai fini del presente atto presso la sede dell'Ente, che agisce in qualità di Responsabile dell'Ufficio Unico Sociale dei Comuni di Forio e Barano d'Ischia, individuato e nominato con delibera di G.C. n. del

e

la Coop./Azienda/ _____ con sede in _____ Via _____ codice fiscale n° _____ nella persona del rappresentante legale Sig. _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ via _____ domiciliato per la carica in presso la sede della _____

premess

1. che il Comune di Forio è stato individuato nella relativa convenzione quale Ente capofila per la gestione delle attività/interventi anno 2008 dei Comuni della convenzione medesima;
2. che il Comune di Forio è stato tra l'altro delegato per la gestione in forma associata degli interventi di socializzazione e animazione estiva al minore;
3. che _____ è stata accreditata, con determinazione dell'ufficio Unico Sociale n. _____ in data _____, per l'erogazione di prestazioni di socializzazione e animazione estiva;

Concordano quanto segue

Art. 1

L'organizzazione accreditata:

- a) per mantenere la sua legittimazione, deve effettuare l'erogazione del/i Servizio/i di cui trattasi nei confronti di tutti i cittadini beneficiari di voucher di servizio, residenti nel territorio dei Comuni di Barano d'Ischia e Forio, autorizzati dall'Ufficio Unico e dall'Assistente Sociale comunale all'acquisto di interventi/servizi di socializzazione e animazione estiva presso i fornitori "accreditati" iscritti all'apposito albo, nel pieno rispetto dei livelli quanti-qualitativi del servizio, delle procedure previste e di tutte le condizioni (di qualità, economiche, ecc.) individuate nel progetto di accreditamento e nei suoi allegati. Parimenti deve garantire la disciplina che viene dettata per tutelare i cittadini non beneficiari di "voucher di servizio".
- b) può fornire al minore-utente, fermo restando lo standard minimo quali-quantitativo degli interventi che già deve assicurare, a propria discrezione, con apposita clausola nel contratto, senza alcun costo aggiuntivo a carico dell'utente stesso, ulteriori interventi migliorativi aggiuntivi di qualità del suo programma, sempre in riferimento agli specifici interventi autorizzati (es. una maggiore durata degli interventi e/o frequenza, utilizzo di ausilli, servizi), nella logica dello sviluppo della qualità a cui il processo è orientato.
- c) può fornire al minore-utente, su richiesta del Rappresentante Legale, ulteriori interventi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati, comprensivi di elementi migliorativi, i cui costi non rientrano nel "voucher di servizio" e restano, pertanto, a suo totale carico.
- d) si impegna a :

- presentare, contestualmente alla richiesta di pagamento delle competenze, dichiarazione del Legale Rappresentante di avere assolto al pagamento delle competenze dovute al personale e agli oneri previdenziali ed assicurativi all'uopo dovuti;
 - provvedere: alla sostituzione, entro 24 ore, di personale eventualmente mancante; alla più scrupolosa osservanza di regole educative atte a evitare inconvenienti di sorta; alla sostituzione, entro 48 ore dalla richiesta dell'Ufficio Unico Sociale, degli operatori che non osservino il prescritto comportamento e/o non offrano sufficienti garanzie di professionalità; al pagamento di imposte e tasse generali e speciali, senza diritto di rivalsa, che colpiscono o potranno colpirla in qualsiasi momento per l'esercizio di tutti i servizi previsti dalla presente disciplina; a tenere i registri fiscali a norma di legge; ad accettare tutti i controlli ritenuti necessari dall'Ufficio Unico Sociale; al rispetto delle disposizioni impartite in materia dall'Ufficio Unico Sociale;
 - comunicare, entro i tre giorni dall'attuazione del voucher, il contratto in base al quale l'operatore impiegato presta la sua attività;
- e) solleva l'Ufficio Unico Sociale da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nel loro assolvimento. Le spese che l'Ufficio Unico Sociale dovesse sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti della ditta/fornitore delle prestazioni e in ogni caso da questa rimborsate. La ditta/fornitore è sempre responsabile, sia verso l'Ufficio Unico Sociale sia verso terzi, dell'esecuzione dei servizi assunti. A tale proposito la stessa contrarrà idonea polizza assicurativa contro il rischio delle responsabilità civili per danno a persone o a cose conseguenti all'attività dei servizi, entro giorni 5 dalla legittimazione all'accreditamento. Essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei suoi dipendenti e degli eventuali danni che dal suo personale potessero derivare all'Ufficio Unico Sociale o a terzi.
- f) svolge i Servizi del modulo gestionale di che trattasi con l'impiego di operatori con le caratteristiche individuate nei disciplinari 1 e 2. Copia dei titoli scolastici e professionali dovranno essere depositati presso l'Ufficio Unico Sociale, entro i tre giorni dall'attuazione di ogni voucher. Il personale impiegato deve in ogni caso rispondere anche a requisiti psico-attitudinali, riguardo al servizio da svolgere. Il personale dovrà tenere un comportamento irreprensibile ed agire in ogni circostanza con la massima diligenza e con la competenza professionale specifica richiesta, assicurando il segreto d'ufficio.
- g) individua, entro e non oltre giorni cinque dalla pubblicazione dell'Albo delle Ditte accreditate, pena la sospensione dell'attività, un referente, che sarà il diretto interlocutore dell'Ufficio Unico Sociale per tutto quanto concerne la fornitura degli interventi/attività del presente accreditamento. Il referente/Coordinatore della ditta deve assicurare la propria reperibilità giornaliera, dal lunedì al sabato, con comunicazione scritta della disponibilità e del recapito all'Ufficio Unico Sociale e all'Ufficio Assistenza Sociale di ogni Comune all'inizio delle attività. Sarà responsabile del coordinamento del personale e collaborerà attivamente con l'Ufficio Unico Sociale. Dovrà presentare mensilmente, insieme agli operatori assegnati, una relazione sulle attività svolte. Eseguirà con gli operatori impiegati nel Servizio periodiche prove oggettive di verifica ed esami di controllo di qualità sul processo. Alla scadenza periodica di ogni programmazione, coincidente con la scadenza di ogni voucher, presenterà dettagliata relazione sull'attività complessiva svolta e i risultati ottenuti.
- h) può, nella propria autonomia, sostituire i lavoratori suindicati, purché le sostituzioni, per numero e per frequenza, non siano tali da incidere negativamente sull'espletamento del servizio e siano opportunamente motivate, fermo restando l'obbligo della preventiva comunicazione al Comune di riferimento e all'Ufficio Unico Sociale e che dette sostituzioni avvengano tra operatori di pari competenza professionale ed esperienza. In ogni caso, le sostituzioni non possono comportare aumenti di spesa per l'Ufficio Unico Sociale.
- i) può chiedere la cancellazione dall'Albo dei fornitori, il cui effetto risolutivo non si estende alle prestazioni già eseguite, garantendo, comunque, la fornitura degli interventi previsti nei singoli progetti personalizzati, per un periodo di 7 giorni, al fine di permettere al cittadino la sottoscrizione del contratto con un altro fornitore.
- j) è tenuta, fermo restando il principio di buona fede, a:
- stipulare con i R.L. del minore-utente un contratto redatto sulla base delle indicazioni essenziali individuate nel progetto di accreditamento. Il fornitore può introdurre, in tali schemi, sempre in riferimento agli interventi autorizzati e senza alcun costo aggiuntivo, ulteriori elementi migliorativi della qualità del progetto assistenziale dell'utente. Nel contratto possono essere previsti, altresì, servizi non autorizzati, ma richiesti, espressamente, dal cittadino beneficiario del "voucher di servizio", che li acquisterà a proprie spese. Con la stipula del contratto, si crea un rapporto diretto tra fornitore e utente, con assunzione da parte di quest'ultimo dei relativi oneri economici;
 - fatturare tutti gli interventi /servizi erogati a favore del minore-utente;

- comunicare la propria eventuale cancellazione definitiva dall'Albo dei soggetti "accreditati", ai R.L. dei minori-utenti autorizzati con i quali ha stipulato un contratto di servizio, garantendo, comunque, la fornitura degli interventi previsti nei singoli progetti personalizzati, per un periodo di 7 giorni, al fine di permettere al cittadino la sottoscrizione del contratto con un altro fornitore;
- vietare che il personale addetto all'assistenza accetti compensi, di qualsiasi natura, dall'utente e/o dalla sua famiglia;
- attenersi, nello svolgimento degli interventi, a quanto indicato nel Piano Assistenziale Personalizzato, seguendo le indicazioni contenute nei modelli e disciplinari;
- comunicare tempestivamente al cittadino e alla sua famiglia le sospensioni, gli scostamenti (anticipazioni o ritardi) rispetto all'orario dell'intervento recepito nel contratto.

Il fornitore è tenuto a garantire al minore-utente, il diritto alla privacy e ad assicurare comportamenti, da parte dei propri operatori, volti alla tutela della sicurezza personale dei cittadini e al controllo dell'accesso alle loro abitazioni. A questo scopo, elabora un codice comportamentale (es.: tenuta delle cartelle personali degli utenti, sistema di riconoscimento dei propri operatori assistenziali, specialmente in caso di sostituzione) al quale i propri addetti devono attenersi.

Qualora accadesse l'assenza del minore a un intervento/attività, è fatto obbligo al fornitore informare immediatamente, entro 12 ore, anche telefonicamente, l'Ufficio Assistenza Sociale comunale, che si attiverà per verificare i motivi di tale assenza e dell'impedimento all'attuazione degli interventi previsti. Se il fornitore non comunica all'Ufficio Assistenza Sociale comunale l'assenza del cittadino-utente, non ha diritto al pagamento degli interventi non resi.

In caso di proclamazione di sciopero del personale il fornitore "accreditato" si impegna a garantire il contingente di operatori necessario per il mantenimento dei servizi essenziali ai sensi della L. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni e degli accordi sindacali in vigore per garantire il buon funzionamento dei servizi minimi essenziali. Inoltre in caso di sciopero del personale il fornitore "accreditato" si impegna a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi. Analogamente tale comunicazione deve essere tempestivamente inoltrata all'Ufficio Assistenza Sociale comunale: in quest'ultimo caso la comunicazione dovrà essere corredata dell'elenco nominativo degli utenti a cui comunque vengono garantiti i servizi minimi essenziali. Il consuntivo delle prestazioni non essenziali non rese deve essere inoltrato con le modalità previste nel progetto di accreditamento. Per gli interventi non resi a causa dello sciopero nulla è riconosciuto al Fornitore.

- k) accetta il costo dei singoli interventi, ritenendolo remunerativo. Nessuna pretesa potrà muovere la ditta fornitrice per le eventuali variazioni quantitative, in termini di ore.
- l) accetta i sistemi di rendicontazione, di valutazione e di controllo stabiliti dall'Ufficio Unico sociale, di cui alla disciplina operativa;
- m) si impegna a mantenere i requisiti di idoneità organizzativo-gestionale per l'erogazione degli interventi di cui alla disciplina operativa;
- n) assume la responsabilità della qualità delle prestazioni di assistenza e delle attività poste in essere dai propri operatori;
- o) applica le misure previste dal D.Lgs.196/2003 in materia del trattamento dei dati degli utenti;

L'Ufficio Unico sociale dei Comuni di Forio e Barano d'Ischia:

- può effettuare idonei controlli diretti ad accertare sia la veridicità delle dichiarazioni rese sia la qualità degli interventi erogati;
- in caso di inosservanza degli obblighi o per violazione delle disposizioni della disciplina operativa dei Servizi, può applicare penali varianti:
 - o €. 300,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione di un operatore o per l'assenza dello stesso;
 - o €. 200,00 al giorno per mancato preavviso di interruzione del servizio.

Le penali saranno commisurate alla gravità delle inadempienze e alla loro recidività.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale la ditta/fornitore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla notifica della stessa. Il Responsabile dell'Ufficio Unico Sociale assume il relativo provvedimento e lo notifica in via amministrativa. Si procede al recupero della penalità, da parte dell'Ufficio Unico Sociale, mediante ritenuta diretta sui crediti della ditta dipendenti dal contratto. In caso di inottemperanza reiterata, l'Ufficio Unico Sociale, oltre all'applicazione della penalità, procede alla cancellazione dall'Albo dei fornitori. L'Ufficio Unico Sociale, oltre

all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti all'Ufficio Unico Sociale per le eventuali violazioni contrattuali.

- per gravi violazioni nell'espletamento dei Servizi e inadempienze può operare la cancellazione dall'Albo, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata. In particolare, danno senz'altro all'Ufficio Unico Sociale il diritto di contestare la cancellazione dall'Albo, senza pregiudizio d'ogni altra azione per rivalsa di danni, le seguenti infrazioni:
 - l'irreperibilità ingiustificata per due giorni consecutivi del referente;
 - il mancato pagamento delle competenze dovute al personale, entro il giorno dieci del mese successivo alla presentazione della fattura, indipendentemente dalla liquidazione e dal pagamento delle competenze delle prestazioni da parte dell'Ufficio Unico Sociale.
 - le ripetute contravvenzioni alle disposizioni di legge o di regolamento;
 - la mancata applicazione nei riguardi degli operatori impiegati nei Servizi dell'applicazione di tutte le leggi, regolamenti e disposizioni dei contratti di lavoro, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi che salariali, sia per gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi, con espresso esonero da parte del Comune di ogni responsabilità in merito;
 - contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del personale della Ditta accreditata;
 - false dichiarazioni o fatturazioni;
- corrisponde all'organizzazione accreditata il pagamento del corrispettivo dei servizi resi, entro i 60 giorni decorrenti dall'ultimo mese nel quale sono state eseguite le attività, previa presentazione: di relativa fatturazione, presentazione da parte del coordinatore/referente insieme agli operatori assegnati una relazione sull'andamento delle attività svolte per ogni minore, dei fogli di presenza di ciascun minore e degli operatori, vistati dal referente/Coordinatore e dai R.L. del minore-utente fruitore del Servizio e dichiarazione del Legale Rappresentante di avere assolto al pagamento delle competenze dovute al personale e agli oneri previdenziali ed assicurativi all'uopo dovuti.
Le fatture emesse dovranno specificare i costi dell'intervento separati per Comune.
Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali spese per esecuzioni d'ufficio e per l'applicazione di pene pecuniarie dovute a inadempienze della ditta.
- provvede alla direzione e al controllo dei Servizi.

Art. 2

Il presente Patto ha validità fino al 30.09.2008. Ad esso può essere proposta formale rinuncia con preavviso, sulla data di decorrenza, di almeno 30 giorni.

Art. 3

- Il Presente Patto può essere risolto dall'Ufficio Unico sociale nelle fattispecie di cui in precedenza. La risoluzione del Patto ha efficacia dal termine prescritto dall'Ufficio Unico Sociale per la rimozione delle cause.

SOTTOSCRIVONO

il Patto di accreditamento per l'erogazione degli interventi/attività di socializzazione e animazione estiva al minore presso i Comuni di Forio e Barano d'ischia

Lì, _____

L'Organizzazione accreditata

IL RESPONSABILE
Ufficio Unico Sociale
